



Manuale operativo per l'elezione del Presidente della Provincia di Prato

26 novembre 2022

*Approvato con Decreto del Segretario Generale n.8 del 20.10.2022
e redatto in applicazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 e ss.mm. e ii.
e delle circolari del Ministero dell'Interno n. 32, n. 35 e n. 38 del 2014*

INDICE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Procedimento elettorale
- Art. 3 – Costituzione e composizione dell'Ufficio elettorale
- Art. 4 – Elettorato attivo
- Art. 5 – Elettorato passivo e requisiti per la candidatura
- Art. 6 – Determinazione del corpo elettorale attivo
- Art. 7 – Comunicazione del Comune circa la cessazione della carica
- Art. 8 – Candidatura a Presidente della Provincia
- Art. 9 – Sottoscrizione e autenticazione delle firme
- Art. 10 – Presentazione delle candidature a Presidente della Provincia
- Art. 11 - Rinuncia alla candidatura
- Art. 12 - Modalità per la presentazione delle candidature a Presidente della Provincia
- Art. 13 – Esame delle candidature
- Art. 14 – Verifica delle candidature
- Art. 15 - Ammissione e numerazione progressiva delle candidature
- Art. 16 - Sede delle operazioni di voto
- Art. 17 - Adempimenti preliminari
- Art. 18 – Il seggio elettorale
- Art. 19- Compiti e poteri del Presidente di seggio
- Art. 20 – Il rappresentante del candidato
- Art. 21- Votazioni
- Art. 22 - Operazioni di scrutinio
- Art. 23 – Materiale elettorale
- Art. 24 - Conteggio dei voti e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia
- Art. 25 - Pubblicazione del risultato elettorale
- Art. 26 – Propaganda elettorale

Disposizioni finali

Appendice:

- Modulistica

- Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 di cui alla circolare n. 95/2022 e “Addendum” del Ministero dell'Interno

Art. 1 – Finalità

1. Il presente manuale operativo definisce, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche e integrazioni nonché delle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32, n. 35 e n. 38 del 2014, la disciplina del procedimento elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia di Prato che si svolgerà in data 26 novembre 2022.

Art. 2 - Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale è stato avviato dal Presidente della Provincia di Prato con decreto n. 22 del 17.10.2022 di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della carica di Presidente della Provincia.

2. Le elezioni si svolgeranno il giorno 26 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

3. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato all'Albo Pretorio informatico e in un'apposita sezione del sito internet istituzionale della Provincia di Prato, nonché trasmesso ai Comuni della Provincia con posta elettronica certificata per la pubblicazione sui siti istituzionali e al Prefetto di Prato. Il decreto dovrà rimanere pubblicato fino alla conclusione delle operazioni elettorali.

4. Il procedimento elettorale si concluderà con la proclamazione del Presidente eletto, che avverrà entro il giorno successivo alla data delle elezioni.

5. Il Presidente della Provincia dura in carica quattro anni.

Art. 3 – Costituzione e composizione dell'Ufficio elettorale

1. L'Ufficio elettorale è costituito con decreto del Presidente presso la sede della Provincia di Prato ed è composto da un responsabile e componenti individuati tra il personale della Provincia.

2. Il Presidente dell'Ufficio elettorale è responsabile dell'ufficio e del procedimento elettorale.

3. Per le operazioni di votazione e di scrutinio, viene istituito un seggio elettorale nell'ambito dell'ufficio elettorale, composto da un funzionario che lo presiede e da quattro dipendenti, di cui uno con funzioni di segretario.

4. Il Presidente della Provincia può in ogni momento provvedere a modificare e/o sostituire il decreto di nomina dei componenti per sopravvenuto impedimento di uno di essi.

Art. 4 – Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 58 della legge 56/2014, la base elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia è rappresentata dall'insieme dei Sindaci e dei Consiglieri dei Comuni della Provincia di Prato in carica alla data della votazione.

Art. 5 – Elettorato passivo e requisiti per la candidatura

1. A norma dell'art. 1, comma 60 della legge 56/2014, sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia i Sindaci dei Comuni della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

2. Per le cause di incompatibilità, ineleggibilità ed incandidabilità si rinvia alle disposizioni vigenti in quanto applicabili.

3. Nessun candidato alla carica di Presidente provinciale può accettare la candidatura in più liste.

Art. 6 - Determinazione del corpo elettorale attivo

1. L'anagrafe elettorale della Provincia di Prato comprende il corpo elettorale suddiviso in quattro fasce demografiche previste dalla legge; per ciascuna fascia la circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 ha previsto una scheda di votazione di colore diverso:

fascia B	comuni con popolazione superiore a 3000 e fino a 5000 abitanti	colore arancione
fascia C	comuni con popolazione superiore a 5000 e fino a 10000 abitanti	colore grigio
fascia D	comuni con popolazione superiore a 10000 e fino a 30000 abitanti	colore rosso
fascia F	comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti	colore viola

2. Ai fini della determinazione degli aventi diritto al voto i Segretari dei Comuni, su richiesta dell'Ufficio elettorale, trasmettono all'indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia di Prato, **fra il 34° e il 32° giorno** antecedente a quello fissato per le elezioni (**tra il 23 e il 25 ottobre**) un'attestazione contenente l'elenco degli amministratori in carica (Sindaco e Consiglieri comunali) alla data del **35° giorno** antecedente a quello fissato per le elezioni (ovvero alla data del **22 ottobre**).

3. Nell'attestazione il Segretario comunale indica per ogni amministratore: nome, cognome, sesso, luogo, data di nascita e tipologia della carica ricoperta.

4. Entro il **30° giorno** antecedente a quello fissato per le elezioni (**entro il 27 ottobre**), il Responsabile dell'Ufficio elettorale determina la composizione del corpo elettorale che viene pubblicata sul sito internet della Provincia di Prato e trasmessa a tutti i Comuni tramite posta elettronica certificata, per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature.

5. In caso di cambiamenti del corpo elettorale che intervengano tra il 35° giorno antecedente e il giorno prima della votazione, il Segretario comunale ne dà immediata comunicazione all'Ufficio elettorale, che provvede a fare apposite annotazioni sulle liste elettorali.

Art. 7 – Comunicazione del Comune circa la cessazione dalla carica

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 65 e 69, della Legge 56/2014, sarà cura del Comune comunicare alla Provincia, tempestivamente e non oltre tre giorni dal verificarsi, la

cessazione dalla carica dei Sindaco o dei Consiglieri comunali. Conseguentemente, il Comune provvederà a trasmettere l'attestazione degli amministratori locali in carica ogni qualvolta si verifichino variazioni.

Art. 8 – Candidatura a Presidente della Provincia

1. Del candidato a Presidente deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, il Comune presso cui ricopre la carica di Sindaco.
2. La candidatura a Presidente della Provincia deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 1, comma 61, della Legge 56/2017, da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto.
3. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal verbale dell'ufficio elettorale di determinazione del corpo elettorale.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 14 della Legge 3/2019, **entro il 14° giorno (ossia entro sabato 12 novembre)** antecedente la data delle elezioni, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo del medesimo articolo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale; l'indirizzo internet presso il quale sono pubblicati i suddetti documenti dovrà poi essere comunicato all'Ufficio elettorale per gli adempimenti di competenza.

Art. 9 – Sottoscrizioni ed autenticazione delle firme

1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come individuati nel verbale di determinazione del corpo elettorale indicato all'art. 6. Per ogni sottoscrittore va indicato cognome e nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e relativo Comune nel quale sono stati eletti, nonché gli estremi di un documento d'identità in corso di validità.
2. I candidati alla carica di Presidente non possono sottoscrivere né la propria né l'altrui candidatura per la medesima elezione.
3. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere più di una candidatura a Presidente, per ciascuna elezione.
4. La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata a norma dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e ss. mm. e ii¹. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21 comma 2 del D.P.R. 445/2000.

Art. 10 – Presentazione delle candidature a Presidente della Provincia

1. La candidatura alla carica di Presidente della Provincia è presentata all'Ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto (**MOD. 1**) nel quale sono indicati in particolare:
 - a) i dati del candidato indicati nell'art. 8;
 - b) la sottoscrizione autenticata dei presentatori della candidatura;
2. Nella dichiarazione possono essere designati un delegato effettivo ed, eventualmente, un delegato supplente con il compito di:
 - presenziare alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sorteggio dei candidati a Presidente ammessi;

¹ A seguito della riformulazione dell'art. 14 da parte del comma 8 dell'art. 38 bis della legge n. 108/2021 di conversione del d.l. 77/2021 dalla legge n. 120/2020, i consiglieri provinciali, metropolitani o comunali non sono più tenuti alla preventiva comunicazione al rispettivo presidente della provincia o sindaco della disponibilità ad autenticare le sottoscrizioni.

- designare il rappresentante della candidatura presso il seggio elettorale (**MOD. 2**);
- ricevere le comunicazioni dell'Ufficio elettorale.

In assenza di delegati tutte le comunicazioni sono inviate ai candidati a Presidente che potranno direttamente svolgere le suddette attività dei delegati.

3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii, attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità ed ineleggibilità previste dalla legge e di non aver sottoscritto altra candidatura. (**MOD. 3**).

Art. 11 - Rinuncia alla candidatura

1. La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione.

Art. 12 - Modalità per la presentazione della candidatura a Presidente della Provincia

1. La presentazione delle candidature, intesa come loro "materiale" consegna, deve essere fatta ai sensi dell'art. 1 commi 61 e 73 della legge 56/2014 ad almeno uno dei componenti dell'ufficio elettorale costituito presso la provincia dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione. Al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, l'Ufficio elettorale resterà aperto **dalle ore 8:00 alle ore 20.00 del 21° giorno (5 novembre 2022) e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del 20° giorno (6 novembre 2022)** antecedente la votazione.

2. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC).

3. L'Ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando tra l'altro il giorno e l'ora di presentazione della candidatura, utilizzando il modello appositamente predisposto. (**MOD. 4**).

4. Il componente dell'Ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentate tardivamente purché indichi l'ora della ricezione, sia sulla ricevuta sia sugli atti.

5. Il componente dell'Ufficio elettorale ricevente può prendere nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati per eventuali comunicazioni.

Art. 13 – Esame delle candidature

1. L'Ufficio elettorale procede all'istruttoria delle candidature presentate verificando che:

- a) ciascuna candidatura sia stata presentata nei termini di legge, ricusando quelle presentate oltre detto termine;
- b) le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e le forme richieste, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti;
- c) il numero dei sottoscrittori corrisponda almeno al 15% per cento degli aventi diritto al voto per le elezioni del Presidente, ricusando la candidatura che non raggiunga il numero dei sottoscrittori richiesto;
- d) siano state prodotte e siano regolari le dichiarazioni di accettazione delle candidature.

Art. 14 – Verifica delle candidature

1. Sono ricusati dalla candidatura a Presidente:

- a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;
- b) i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di Sindaco di uno dei Comuni della provincia;
- d) i candidati Sindaci il cui mandato scada entro i diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

Art. 15 - Ammissione e numerazione progressiva delle candidature

1. L'ufficio elettorale deve completare l'esame delle candidature **entro il 18° giorno** antecedente quello della votazione (**ovvero entro l'8 novembre 2022**), comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, al candidato.

2. Per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'ufficio può assegnare un **termine massimo di 24 ore**, decorso inutilmente il quale la candidatura deve essere definitivamente ruscata.

3. L'ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o ruscatura di liste entro il **termine massimo del 15° giorno** antecedente la votazione (**ovvero entro l'11 novembre 2022**).

4. Adottati i provvedimenti definitivi, il giorno stesso o il giorno successivo l'Ufficio elettorale procede, previa convocazione dei delegati se individuati o del candidato, al sorteggio del numero d'ordine in base al quale i nominativi dei candidati a Presidente della Provincia dovranno essere riprodotti sulle schede di voto.

5. Le candidature, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della provincia entro l'**8° giorno** antecedente la votazione (**ovvero entro il 18 novembre 2022**).

Art. 16 - Sede delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede della Provincia di Prato, Palazzo Banci Buonamici, Via Ricasoli, 25 – Prato – primo piano.

Art. 17 - Adempimenti preliminari

1. L'Ufficio Elettorale provvede a stampare le schede elettorali sulla base del modello ministeriale allegato alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014, assegnando i colori come indicato all'art. 5.

2. L'Ufficio elettorale provvede altresì alla stampa di almeno 2 copie dei manifesti elettorali contenenti il nome e cognome di ciascun candidato da esporre nei locali adibiti al voto. In caso di omonimia è indicata la data di nascita.

3. L'Ufficio elettorale provvede a dotare il locale adibito a seggio elettorale del materiale necessario alle operazioni di voto.

4. Dovranno essere rispettate le modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo, in appendice al presente manuale.

Art. 18 – Il seggio elettorale

1. Le elezioni si svolgeranno in un unico seggio elettorale per tutto il territorio provinciale.
2. Il seggio elettorale è costituito con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio elettorale ed è composto da un funzionario della Provincia, con funzioni di Presidente, e da quattro dipendenti della Provincia stessa, di cui uno con funzioni di Segretario. Uno degli scrutatori, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente.
3. Sarà inoltre istituito un seggio mobile per il voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario, per Covid-19.
4. Per la validità di tutte le operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o il Vicepresidente.
5. Il seggio elettorale si insedia il giorno antecedente a quello delle elezioni, per la presa in consegna dall'Ufficio elettorale del materiale elettorale e per l'autenticazione delle schede di votazione, mediante apposizione della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro della Provincia.
6. All'atto dell'insediamento del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.

Art. 19- Compiti e poteri del Presidente del seggio

1. Il Presidente del seggio, all'atto dell'insediamento, individua un componente con funzioni di Vicepresidente.
2. Il Presidente, sentiti gli altri componenti dell'Ufficio elettorale, decide sulle questioni intercorse nelle operazioni elettorali e sulle contestazioni e le nullità dei voti espressi. Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e in generale su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo.
3. Il Presidente può disporre degli agenti di Polizia provinciale per le esigenze di polizia, di ordine pubblico e di sicurezza della sala del voto, nonché di custodia del materiale elettorale nei limiti di quanto strettamente necessario per il regolare svolgimento del procedimento elettorale. La forza pubblica in ogni caso non può entrare nella sala di votazione se non lo richiede il Presidente o se quest'ultimo vi si oppone.
4. Durante le votazioni, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti dell'ufficio elettorale e del seggio nonché gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto.
5. Per quanto non previsto nel presente manuale con riguardo all'insediamento e al funzionamento del seggio elettorale, nonché alle operazioni di voto e di scrutinio, si fa rinvio alla normativa nazionale vigente e, in quanto compatibili, alle istruzioni ministeriali per le elezioni comunali e provinciali.

Art. 20 - Il rappresentante del candidato

1. Il delegato effettivo o, in caso di impedimento, il delegato supplente, indicato nella dichiarazione di presentazione della candidatura, può designare un solo rappresentante presso il seggio elettorale costituito.
2. I rappresentanti dei candidati:
 - a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali;
 - b) possono apporre la loro firma: sulle strisce di chiusura dell'urna contenente le schede votate, nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio.

3. I rappresentanti, al pari dei componenti dei seggi sono tenuti ad osservare limiti e divieti al trattamento dei dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, stabiliti dal D. Lgs. 196/2003 aggiornato con D.lgs. n. 101/2018 alle disposizioni del regolamento UE 679/2016, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o al contrario che abbiano votato.

Art. 21- Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore **8.00 alle ore 20.00** del giorno **26 novembre 2022** presso il seggio costituito al primo piano della sede provinciale, in Via Ricasoli 25 a Prato.

2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o in alternativa può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore.

3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.

4. La scheda, del colore relativo al Comune in cui sono in carica, viene consegnata aperta dal Presidente del seggio elettorale con una penna biro nera per l'espressione del voto. Nel caso in cui la scheda consegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata, che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale.

5. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti di candidato ove designati, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.

6. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20:00; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

7. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente, apponendo una croce sul nominativo del candidato stampato sulla scheda. Il voto viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della Legge 56/2014.

Art. 22 - Operazioni di scrutinio.

1. Lo scrutinio ha inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti dei candidati. Il Presidente del seggio valutate le condizioni può rinviare lo scrutinio alle ore 8 del giorno successivo alla votazione.

2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:

a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato.

b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.

3. Le schede non votate sono conservate e sigillate.

4. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al Presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al Segretario. Quest'ultimo ne prende nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta unitamente a quelle non usate e non siglate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.
5. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal presidente e da uno scrutatore, con l'apposizione della firma e timbro dell'amministrazione provinciale.
6. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:
- a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
 - b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più candidati presidente);
 - c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.
8. Al termine dello scrutinio, il presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:
- a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
 - b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.
9. Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte.

Art. 23 – Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:
 - a) il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti l'ufficio elettorale;
 - b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti il seggio elettorale, e gli atti ad esso allegati;
2. Il sigillo è firmato dal Presidente del seggio e dai candidati o loro rappresentanti qualora presenti; è apposto inoltre il timbro dell'amministrazione provinciale.
3. Il Presidente provvede alla consegna immediata di tutto il materiale elettorale all'Ufficio elettorale.

Art. 24 – Conteggio dei voti e proclamazione alla carica di Presidente della Provincia

1. L'Ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, prima di accertare i risultati, esamina gli eventuali rilievi e contestazioni e corregge anche eventuali meri errori materiali occorsi nella predisposizione del verbale.
2. Il responsabile dell'Ufficio elettorale proclama eletto Presidente della Provincia, in apposito verbale, il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui all'art. 1, commi 33 e 34, della Legge 56/2014. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane.

Art. 25 - Pubblicazione del risultato elettorale

1. Entro i tre giorni successivi alla proclamazione dell'eletto, il responsabile dell'Ufficio elettorale procede alla pubblicazione del risultato elettorale sul sito internet della Provincia.

Art. 26 – Propaganda elettorale

1. Per la particolarità e limitatezza del corpo elettorale non può essere applicata la disciplina della propaganda elettorale mediante pubbliche affissioni (Legge n. 212/1956).

2. I candidati, da cittadini e al di fuori delle funzioni istituzionali (senza usare mezzi, risorse, personale e strutture della pubblica amministrazione), possono compiere attività di propaganda.

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente manuale, si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del Consiglio Comunale e Provinciale, in quanto compatibili, nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PRATO

art. 1 Legge 7 aprile 2014 n. 56 e ss.mm.e ii.

“Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014

I sottoscritti elettori, Sindaci e Consiglieri dei Comuni della Provincia di Prato nel numero di....., risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in numero..... atti separati, dichiarano di presentare quale candidato alla carica di **Presidente della Provincia di Prato**, nell’elezione che avrà luogo il giorno 26 novembre 2022

il signor/la signora

nato/ a a..... il

Delegano il signor/a.....

nato/a a il..... e domiciliato in.....

.....

Tel..... email.....

e come supplente il signor/a.....

nato/a a il..... e domiciliato in.....

.....

Tel. email.....

i quali possono assistere, su convocazione dell’Ufficio Elettorale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna candidatura ammessa ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della candidatura presso il seggio elettorale purché questi siano possesso dell’elettorato attivo per la Camera dei deputati.

Dichiarano inoltre di non aver sottoscritto, per l’elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente uniscono:

a) Dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata dal candidato Presidente della Provincia ed autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante che il candidato abbia il diritto di elettorato passivo come previsto dalla legge 56/14 e ss. mm. e ii.;

Per eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio Elettorale, i sottoscritti eleggono domicilio presso:

il/la Sig./Sig.ra.....nato/a a

.....

il..... e domiciliato/a in

.....

Vian..... tel.....

email

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Carica ricoperta: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale	Nel Comune di:
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Carica ricoperta: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale	Nel Comune di:
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Carica ricoperta: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale	Nel Comune di:
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Carica ricoperta: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale	Nel Comune di:
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Carica ricoperta: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale	Nel Comune di:
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Carica ricoperta: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale	Nel Comune di:
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Carica ricoperta: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale	Nel Comune di:
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Carica ricoperta: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale	Nel Comune di:
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito www.provincia.prato.it, accedendo alla sezione privacy.


Il titolare del trattamento è la Provincia di Prato.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

(art. 14, legge n. 53/1990 e ss. mm. e ii.)

Io sottoscritto/anella mia qualità di
 attesto che gli elettori sopra indicati nel numero di(indicare il numero in cifre ed in lettere) da me identificati, a norma dell'art 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

Luogo....., data



_____ Firma (cognome e nome per esteso)

**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PRATO**

elezioni 26 novembre 2022

Elenco di n. sottoscrittori della candidatura alla carica di Presidente della Provincia
di

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Carica ricoperta: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale	Nel Comune di:
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Carica ricoperta: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale	Nel Comune di:
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Carica ricoperta: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale	Nel Comune di:
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Carica ricoperta: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale	Nel Comune di:
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Carica ricoperta: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale	Nel Comune di:
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Carica ricoperta: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale	Nel Comune di:
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Carica ricoperta: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale	Nel Comune di:
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Carica ricoperta: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale	Nel Comune di:
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Carica ricoperta: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale	Nel Comune di:
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Carica ricoperta: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale	Nel Comune di:
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Carica ricoperta: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale	Nel Comune di:
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Carica ricoperta: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Consigliere Comunale	Nel Comune di:
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.


Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito www.provincia.prato.it, accedendo alla sezione privacy. Il titolare del trattamento è la Provincia di Prato.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

(art. 14, legge n. 53/1990 e ss. mm. e ii.)

Io sottoscritto/anella mia qualità di
 attesto che gli elettori sopra indicati nel numero di(indicare il numero in cifre ed in lettere) da me identificati, a norma dell'art 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

Luogo....., data



Firma (cognome e nome per esteso)

DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL CANDIDATO PRESSO IL SEGGIO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PRATO DEL 26 NOVEMBRE 2022

Il/La sottoscritto/a.....nato/a
il.....a.....
e domiciliato al seguente indirizzo.....
telefono..... email/pec
in qualità di delegato dai sottoscrittori della candidatura di

DESIGNA

presso il seggio elettorale costituito per l'elezione del Presidente della Provincia di Prato del giorno 26 novembre 2022

quale **rappresentante effettivo:**

NOME:.....COGNOME:.....

Luogo e data di nascita

telefono.....email/pec

e quale **rappresentante supplente:**

NOME:.....COGNOME:.....

Luogo e data di nascita.....

telefono.....email/pec

IL DELEGATO

Firma (cognome e nome per esteso)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

(art. 14, legge n. 53/1990 e ss. mm. e ii.)

Io sottoscritto/anella mia qualità di
a norma dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss. mm. e ii., certifico vera e autentica
la firma apposta in mia presenza alla presente dichiarazione di designazione del rappresentante presso il
seggio elettorale da parte di nato/a
a.....il da me identificato con il seguente
documento.....

Luogo....., data

Firma (cognome e nome per esteso)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PRATO
ALLE ELEZIONI DEL 26 NOVEMBRE 2022**

art. 1 Legge 7 aprile 2014 n. 56 e ss. mm. ii.
“Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014

Il/la sottoscritto/a..... nato/a a
(cognome) (nome)

il

sotto la propria responsabilità, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R.445/200 in merito alle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Prato nell'elezione che avrà luogo il giorno 26 novembre 2022

dichiara altresì

1. di essere Sindaco in carica del Comune di.....dal.....con mandato in scadenza non prima di diciotto mesi dalla data delle elezioni provinciali;
2. di non aver sottoscritto la propria o altre candidature;
3. di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità e di ineleggibilità di cui all’articolo 10 del d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e agli artt. 60 e 61 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Luogo....., data

Firma.....

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.provincia.prato.it, accedendo alla sezione privacy.

Il titolare del trattamento è la Provincia di Prato.


AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

(art. 14, legge n. 53/1990 e ss. mm. e ii.)

Io sottoscritto/anella mia qualità di
a norma dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss. mm. e ii., certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla presente dichiarazione di accettazione della candidatura del Sig./Sig.ra..... nato/a a il
da me identificato con il seguente documento

Luogo....., data

Firma.....



PROVINCIA DI PRATO
Ricevuta per la consegna della candidatura

Il sottoscritto.....componente dell'Ufficio elettorale, dichiara di avere ricevuto, oggi..... alle ore dal/la Signor/a nato/a a il, la candidatura per l'elezione del Presidente della Provincia di Prato che avrà luogo il giorno 26 novembre 2022.


Allegata alla dichiarazione di presentazione della candidatura è stata presentata:

la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia, firmata e autenticata

la designazione del rappresentante del candidato presso il seggio elettorale, firmata ed autenticata (mod. 2).

Prato , il

per l'Ufficio elettorale





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 95/2022

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLÉE D'AOSTE/VALLE D'AOSTA
PER IL TRAMITE DEL SERVIZIO AFFARI DI PREFETTURA AOSTA

ALLA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI - SERVIZIO 5° ELETTORALE PALERMO
PEC: DIPARTIMENTO.AUTONOMIE.LOCALI@CERTMAIL.REGIONE.SICILIA.IT

e, per conoscenza,
AL GABINETTO DEL MINISTRO SEDE

OGGETTO: Elezioni politiche e regionali del 25 settembre 2022 – Articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84 – Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 e "Addendum" – Circolari del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione sanitaria n. 24924 e n. 25769 del 10 e 18 maggio 2022.

Per le elezioni politiche e regionali del 25 settembre p.v. si ritiene utile rappresentare le principali prescrizioni vigenti, che – in sostanziale continuità con quanto disposto per le consultazioni del 2020 e 2021 e per quelle dello scorso mese di giugno – intendono assicurare il pieno esercizio del diritto di voto attraverso modalità che individuino apposite misure precauzionali di prevenzione dei rischi di contagio e garantiscano la partecipazione attiva alle consultazioni degli elettori positivi a Covid-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare, o in condizioni di isolamento.



1) DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2022, N. 41, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 GIUGNO 2022, N. 84.

Il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, disciplina le modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto per le consultazioni elettorali dell'anno 2022.

Corre l'obbligo di evidenziare preliminarmente che per le elezioni politiche resta fermo quanto previsto sia dall'articolo 31, sesto comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 «*Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna*», sia dall'articolo 58, quarto comma, del medesimo d.P.R. «*Compiuta l'operazione di voto, l'elettore **consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente...., stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna***».

Pertanto, l'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 41/2022 **non risulta applicabile alle prossime elezioni politiche. L'elettore in tali consultazioni dovrà, quindi, consegnare le schede votate al presidente e non potrà inserirle personalmente nelle urne.**

Risultano, poi, confermate anche per il turno elettorale del 25 settembre p.v. le disposizioni attuative contenute nella precedente circolare n. 44/22 del 5 maggio 2022, diramata in occasione delle elezioni amministrative e dei referendum tenutisi il 12 giugno u.s., che di seguito si richiamano.

Articolo 3 (Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera)

La disciplina generale sull'istituzione delle sezioni ospedaliere (articolo 52 del d.P.R. n. 361/1957 ed articolo 43 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) prevede che tali sezioni siano istituite ed operino negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti-letto. Le sezioni ospedaliere sono formate da sei componenti, i quali provvedono alla raccolta del voto ed allo spoglio delle schede. Qualora vi siano elettori ricoverati che non possano accedere alla cabina in relazione alle proprie condizioni di salute, a supporto delle sezioni ospedaliere opera anche il seggio speciale (composto da un presidente e due scrutatori) ai soli fini della raccolta del voto (articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Il seggio speciale per la raccolta del voto presso luoghi di cura porta con sé:

- una busta con le schede autenticate su cui gli elettori esprimeranno il voto;
- un'ulteriore busta nella quale verranno inserite le schede votate;
- un elenco degli elettori ammessi ad esprimere il voto nel luogo di cura predisposto dal comune;
- un bollo della sezione per certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale personale dell'elettore, l'avvenuta espressione del voto;
- altro materiale occorrente per la votazione, tra cui alcune matite copiative che l'elettore utilizzerà per votare, nonché il verbale delle operazioni di raccolta del voto che dovrà essere debitamente compilato dai componenti del seggio.

Come negli anni 2020-2021 e nello scorso mese di giugno, anche per le elezioni politiche e regionali del prossimo 25 settembre, l'articolo 3, **comma 1, lettera a)**, del decreto-legge n. 41/2022 stabilisce che vengano istituite ulteriori sezioni elettorali ospedaliere in tutte le strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto in cui sono operativi reparti COVID-19.

Quindi, presso tutte le strutture sanitarie che abbiano almeno 100 posti-letto ove sono ospitati reparti COVID-19 devono essere costituite sezioni ospedaliere con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle schede votate (si rammenta che la normativa "ordinaria", ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, per gli ospedali e le case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, prevede l'istituzione solo del seggio speciale le cui funzioni sono limitate alla raccolta del voto dei degenti).

Si evidenzia, inoltre, che per i ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto, si provvede alla raccolta del voto tramite i seggi speciali istituiti presso le strutture ospedaliere con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19, più prossime territorialmente (**comma 1, lettera b)**).

Pertanto, presso ognuna di queste ultime sezioni ospedaliere possono essere istituiti uno o più seggi speciali che provvedono alla raccolta del voto:

- degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19;
- degli elettori ricoverati in reparti COVID-19 istituiti presso strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto.

Le competenti Autorità sanitarie dovranno impartire le indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie da osservare durante le operazioni elettorali (**comma 1, lettera c)**).

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler attivare sin d'ora le commissioni elettorali circondariali, i sindaci dei comuni della provincia e gli ufficiali elettorali affinché vengano istituite tempestivamente le sezioni ospedaliere ed i seggi speciali ai sensi dell'articolo in

esame. Si invita, altresì, a rappresentare quanto sopra anche alle competenti Corti d'appello, ai fini della nomina dei Presidenti di seggio destinati alle istituende sezioni ospedaliere ed ai seggi speciali, in aggiunta a quelli già previsti dalla normativa "ordinaria".

Le SS.LL. vorranno, altresì, sensibilizzare le competenti Autorità sanitarie ad adottare le necessarie attività informative ed alla doverosa formazione dei componenti di tali sezioni ospedaliere e seggi speciali.

Gli ufficiali elettorali dei comuni predisporranno tempestivamente le corrispondenti liste elettorali sezionali (maschili e femminili) per le sezioni ospedaliere, mentre, per i seggi speciali, potranno essere utilizzate le liste elettorali aggiunte per la raccolta del voto nei luoghi di cura.

Ai sensi del **comma 2**, qualora venga accertata l'impossibilità di istituire una sezione elettorale ospedaliera e / o un seggio speciale, *«il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati»*.

S'intende in tal modo assicurare l'operatività dei seggi elettorali anche utilizzando personale che possa già essere in possesso di una formazione dedicata a contesti emergenziali o sanitari.

Si evidenzia che, ove ulteriormente necessario, il sindaco può provvedere alla nomina di suoi delegati, compresi nelle liste elettorali del comune, quali presidente e componenti della sezione elettorale ospedaliera e/o del seggio speciale.

«Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale (ASL), che il comune può attivare ove necessario. Il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2» (comma 3).

Il **comma 4** detta disposizioni finalizzate ad assicurare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 che risiedono in comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto dotate di reparti COVID-19.

In particolare, nei predetti comuni possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione "ordinari" di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, i cui componenti sono nominati dal

sindaco tra il personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), ovvero, in subordine, tra soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile o, ancora, tra delegati del sindaco stesso. I seggi in questione provvedono alla raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, ovvero in condizioni di isolamento e al successivo inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione "ordinari" di riferimento, ai fini dello scrutinio congiunto con le schede ivi votate, nel rispetto del principio costituzionale di segretezza del voto.

Anche per tale ipotesi è previsto che le competenti autorità sanitarie impartiscano le indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie da osservare durante le operazioni elettorali.

Come ulteriore possibilità, ove risulti impossibile la costituzione di seggi speciali in uno o più comuni, **il comma 5 prevede che possa essere istituito un solo seggio speciale per la raccolta del voto in due o più comuni, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati.**

Peraltro, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento, il **comma 6** dispone espressamente: *«limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 1-sexies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76».*

Infine, in considerazione della particolare delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti e del rilevante impegno da dedicare alla raccolta del voto dei malati COVID-19, ai componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali spetta, come nel 2021, l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge n. 70/1980, aumentato del 50 per cento (**comma 7**).

Articolo 4 (Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento)

Alle elezioni del prossimo 25 settembre gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza (**comma 1**).

A tal fine, ai sensi del **comma 2**, tra il 15 e 20 settembre p.v. (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione), l'elettore sottoposto a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiche, individuate dall'ente medesimo, i seguenti documenti:

a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio medesimo;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore all'11 settembre p.v. (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni previste dal decreto-legge per il diritto al voto domiciliare (trattamento domiciliare o condizioni di isolamento per COVID-19).

L'ufficiale elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore (**comma 3**):

a) sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse e inserisce l'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, promuovendo la collaborazione con gli Enti interessati;

b) assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:

- alla sezione ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

- al seggio speciale incaricato della raccolta del voto, istituito nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

Sulla base delle richieste pervenute, il sindaco ai sensi del **comma 4**:

a) provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare;

b) entro e non oltre il 24 settembre (giorno antecedente la data della votazione), comunica agli elettori che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel proprio domicilio, per il tramite dell'ufficiale elettorale del comune di residenza:

- la sezione ospedaliera alla quale sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

- il seggio speciale incaricato della raccolta del voto, istituito nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

Ai sensi del **comma 5**, il voto degli elettori viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, e cioè dalle ore 7 alle ore 23 della domenica.

Devono essere, comunque, assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute

dell'elettore e in stretta osservanza delle indicazioni operative impartite dalla competente Autorità sanitaria.

Il **comma 6** prevede che, ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le suddette disposizioni si applichino anche alle elezioni regionali dell'anno 2022.

Articolo 5 (Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza)

Nello stato di previsione di questo Ministero è istituito un fondo, per l'anno 2022, destinato ad interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del corrente anno. I criteri e le modalità di riparto del fondo in questione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che è attualmente in corso di emanazione (**comma 1**).

Sempre al fine di prevenire i rischi di contagio connessi alla situazione epidemiologica da COVID-19, il **comma 2** dispone che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali sancite dai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

Delle medesime modalità operative e precauzionali gli enti interessati devono tenere conto anche nello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali (**comma 3**).

Attesa la rilevanza delle questioni rappresentate, si invitano le SS.LL. a richiamare, con cortese massima sollecitudine, l'attenzione dei sindaci, dei segretari comunali, dei presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, nonché di tutte le forze politiche locali, sensibilizzando al contempo le aziende sanitarie locali affinché sia garantita la puntuale attuazione di tutte le misure introdotte e sia anche fornito ai sindaci del territorio di competenza l'elenco delle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, ove saranno istituite le sezioni ospedaliere in questione.

2) PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DELL'ANNO 2022 E SUCCESSIVO "ADDENDUM".

Con nota n. 14446 dello scorso 31 agosto, il Ministero della Salute – Ufficio di Gabinetto ha confermato anche per le consultazioni elettorali del prossimo 25 settembre le prescrizioni contenute nel "Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022" (all. 1) – già trasmesso con circolare di questo Dipartimento n. 48/2022 – sottoscritto in data 10-11 maggio 2022 dal Ministro dell'interno e dal Ministro della Salute.

Con il predetto Protocollo sono state fornite alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio d'infezione da SARS-COV-2 che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle prossime consultazioni.

Come già evidenziato dal Comitato tecnico scientifico, le indicazioni contenute nel Protocollo si basano sui principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici delle strategie di prevenzione dell'infezione da SARS-COV-2, quali:

- il distanziamento fisico (mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro);
- la rigorosa igiene delle mani, personale e dell'ambiente;
- la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera.

Occorre, dunque, che siano predisposte specifiche misure organizzative e di protezione, al fine di:

- a) evitare, in ogni modo, rischi di aggregazione e di affollamento;
- b) assicurare che sia indossata la mascherina chirurgica da parte dei componenti dei seggi;
- c) garantire l'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso, favorendo, in ogni caso possibile, quella naturale;
- d) disporre una efficace informazione e comunicazione.

Tenendo conto delle indicazioni contenute nel citato Protocollo sanitario e di sicurezza, è quindi necessario per le operazioni elettorali in questione:

- assicurare un adeguato distanziamento delle cabine elettorali;
- predisporre dispositivi di distribuzione di detergenti all'ingresso e all'esterno del seggio;
- ricordare l'obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica da parte degli scrutatori e dei presidenti di seggio, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione.

Il successivo **"Addendum"** dell'8 giugno 2022 (all. 2) – già trasmesso con circolare di questo Dipartimento n. 66/2022 – sottoscritto dai suddetti Ministri ad integrazione e parziale modifica del Protocollo, precisa che *«con riferimento alle "operazioni di voto" e ferme restando le misure ivi previste per la prevenzione dal rischio d'infezione da SARS-COV-2, in considerazione del mutato quadro epidemiologico rispetto alla data di adozione del Protocollo stesso, per l'accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di voto, l'uso della mascherina chirurgica è fortemente raccomandato»*.

Si pregano, dunque, le SS.LL. di voler attivare e sensibilizzare i Sindaci ad osservare le anzidette indicazioni, invitandoli anche a dare massima informazione, con le modalità ritenute più idonee, agli elettori e ai componenti dei seggi sugli obblighi di comportamento da tenere durante tutte le operazioni di voto e di scrutinio, al fine di garantire la massima sicurezza e di prevenire i rischi di contagio.

3) CIRCOLARI DEL MINISTERO DELLA SALUTE – DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA N. 24924 DEL 10 MAGGIO E N. 25769 DEL 18 MAGGIO 2022.

Con nota n. 37285 dello scorso 26 agosto, il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, considerata l'attuale situazione epidemiologica, ha altresì confermato tutte le prescrizioni previste dalle circolari n. 24924 e 25769 per la raccolta del voto di pazienti in trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento nonché presso RSA.

Con la citata **circolare n. 24924 in data 10 maggio 2022** (all. 3) – già trasmessa da questo Dipartimento con circolare n. 49/2022 – il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria ha innanzitutto fornito aggiornate prescrizioni per le operazioni di voto, con riferimento alle modalità di **raccolta del voto domiciliare** degli elettori interessati che si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 41/2022 (elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19).

Le condizioni minime di cautela e tutela della salute per le attività di raccolta del voto a domicilio, demandate anche a personale non sanitario, richiedono che quest'ultimo sia formato e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale. I componenti del seggio speciale dovranno indossare camice/grembiule monouso, guanti, visiera con mascherina chirurgica oppure dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3.

Al riguardo, con ulteriore **circolare n. 25769 del 18 maggio 2022** (all. 4) – trasmessa con successiva circolare di questo Dipartimento n. 53/2022 – il Ministero della

Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria ha precisato che *«tra i dispositivi di protezione individuale previsti, che dovranno essere indossati dai componenti del seggio speciale, oltre ai camici monouso già indicati, potranno essere utilizzate, in alternativa, le tute protettive monouso»*.

La predetta circolare n. 24924 specifica dettagliatamente, poi, le modalità – ai fini della sicurezza sanitaria – da osservare, sia da parte degli elettori che dei componenti dei seggi speciali, durante la raccolta del voto domiciliare e presso i reparti Covid-19; nelle operazioni di vestizione e svestizione; nelle operazioni di scrutinio. A tal fine, occorre sensibilizzare tutti i soggetti interessati ad osservare scrupolosamente tutte le procedure che sono indicate nella predetta circolare del Ministero della Salute, a cui si rinvia integralmente.

Si precisa, peraltro, che le schede, dopo la votazione, devono essere depositate in un'apposita busta, distinte tra Camera e Senato da apposite fascette.

La raccolta del voto deve tener conto anche delle disposizioni del decreto-legge n. 41/2022, che rinnovano sostanzialmente quelle adottate per l'anno 2021, relative agli elettori che risiedono in comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto dotate di reparti COVID-19.

In particolare, l'art. 3, comma 4, dell'anzidetto decreto ha previsto – al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 – che possono essere istituiti, nei comuni nei quali non sono ubicate le citate strutture sanitarie dotate di reparti Covid-19, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge n. 136/1976 presso uno o più uffici elettorali di sezione "ordinari" di riferimento, nelle urne dei quali (dopo la raccolta del voto) verranno riversate le schede votate ai fini dello scrutinio congiunto con le altre schede.

Nella circolare del Ministero della Salute si evidenzia, in particolare, che *«Con il rigoroso rispetto delle indicazioni sopra descritte, le schede possono essere introdotte all'interno delle urne delle sezioni "ordinarie", in quanto ciò non implica rischi per il personale addetto al successivo spoglio delle stesse ...»*.

oOo

La medesima circolare ha fornito, inoltre, specifiche indicazioni sulla **raccolta del voto presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali (RSA)**.

Anche in questo caso i componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali deputati alla raccolta del voto presso queste strutture devono essere muniti di certificazioni verdi COVID-19, secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, del decreto-legge n. 44/2021,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76/202, come successivamente modificato dall'art. 7, comma 2, lett. b), del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

Le operazioni di voto dovranno essere il più rapide possibile e svolgersi all'interno di locali dedicati, sufficientemente ampi ai fini del mantenimento del distanziamento e dotati di adeguato ricambio d'aria.

La raccolta del voto presso le RSA è assimilabile a quella sopra descritta per la raccolta del voto domiciliare quando a votare siano soggetti SARS-CoV-2 positivi.

Nel caso di RSA che accolgano unicamente soggetti SARS-CoV-2 negativi, trattandosi di persone particolarmente fragili e vulnerabili, il personale del seggio addetto alla raccolta del voto, oltre ad essere provvisto della Certificazione verde Covid-19, al fine di prevenire una eventuale trasmissione del virus dall'esterno ai residenti e al personale già presenti nella struttura residenziale, assicura l'uso di mascherine chirurgiche sia per gli operatori di seggio che per il votante, il mantenimento del distanziamento e la frequente igienizzazione delle mani.

oOo

Inoltre, la circolare del Ministero della Salute ha dettato le indicazioni relative alla **formazione del personale dedicato alla raccolta del voto**.

In considerazione del fatto che a raccogliere il voto a domicilio potrà provvedere anche personale non sanitario, è necessario che tale personale, oltre ad essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, riceva idonea formazione sul loro corretto utilizzo (procedure di vestizione, svestizione, smaltimento, ecc.) e sulle doverose procedure da seguire durante tutto l'iter delle operazioni di voto domiciliare, nei sensi previsti dallo stesso decreto-legge n. 41/2022 (articolo 3, comma 1, lettera c).

Al fine di assolvere alle disposizioni normative, il Ministero della Salute ha evidenziato la necessità che le autorità sanitarie territorialmente competenti, nei giorni immediatamente precedenti le operazioni di voto, dovranno fornire adeguata formazione ai componenti (limitatamente a quelli non sanitari) delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali che provvedono alla raccolta e, nelle sole sezioni ospedaliere, anche allo spoglio delle schede votate dagli elettori in trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento.

In considerazione della particolare rilevanza delle prescrizioni contenute nelle richiamate circolari, si rinnova l'invito alle SS.LL. di svolgere ogni conseguente e necessario adempimento per assicurare che le anzidette indicazioni operative fornite dal competente Ministero della Salute siano conosciute ed osservate da tutti coloro che sono chiamati ad applicarle, richiamando l'attenzione di tutti gli Enti interessati a fornire la migliore

collaborazione, per assicurare la massima regolarità e sicurezza nelle prossime consultazioni elettorali.

Particolarmente rilevante è, dunque, l'attività di continua sensibilizzazione che le SS.LL. devono compiere verso tutte le componenti coinvolte nelle elezioni del 25 settembre p.v., che si presentano di particolare complessità e delicatezza.

oOo

Infine, per avere un quadro conoscitivo aggiornato del numero degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 41/2022, che hanno chiesto di poter accedere al voto domiciliare secondo le modalità indicate nella presente circolare, si pregano le SS.LL. di acquisire dai Comuni e trasmettere a questo Dipartimento con **due invii** separati – di cui il primo **entro le ore 12 di sabato 24 settembre** ed il secondo, con i dati definitivi, **entro le ore 12 di lunedì 26 settembre** – il numero complessivo (aggregato per provincia) delle istanze pervenute, avendo cura di distinguere i dati sulla base delle diverse condizioni in cui i soggetti legittimati si trovano, in particolare se essi sono in trattamento domiciliare o in isolamento.

A tal fine si allega **un prospetto** (All. 5), che si prega di restituire debitamente compilato (nelle tempistiche sopraindicate) al seguente indirizzo di posta elettronica: elettorialese2@interno.it.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Sparaglia



EA/



Il Ministro dell'Interno

Il Ministro della Salute

PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DELL'ANNO 2022

Con il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2022, nonché per l’applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto”*, si è ritenuto urgente adottare ogni adeguata misura per garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici degli elettori, tenendo conto anche dell’esigenza di garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto e di scrutinio.

Al riguardo, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV 2 che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022.

Il Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio ha a suo tempo fornito, in occasione delle consultazioni del 2020 e del 2021, una serie di elementi informativi e di indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto, richiamate altresì in specifiche circolari del Ministero della Salute.

È necessario, infatti, contemperare due diritti costituzionalmente sanciti: il diritto al voto con quello alla salute; inoltre, si deve garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale e referendario.

ALLESTIMENTO DEI SEGGI

Per l’allestimento dei seggi occorre innanzitutto - compatibilmente con le caratteristiche strutturali degli edifici adibiti a seggi elettorali - prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita.

È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei seggi elettorali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell’edificio ed eventualmente creando apposite aree di attesa all’esterno dell’edificio stesso.

I locali destinati al seggio devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Si deve anche garantire un'adeguata distanza al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.

A tal fine, può essere prevista apposita segnaletica orizzontale per facilitare il distanziamento.

I locali in questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.

Per quanto attiene al numero e alla disposizione delle cabine elettorali, si deve tenere in considerazione lo spazio effettivamente disponibile, anche tenendo conto dello spazio di movimento.

Prima dell'insediamento del seggio elettorale, deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali, ivi compresi androne, corridoi, bagni ed ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del processo di voto.

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità previste nei Rapporti ISS Covid-19 n. 25/2020, n. 12/2021 e di quelle contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020.

OPERAZIONI DI VOTO

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici.

È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica), da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni seggio per permettere l'igiene frequente delle mani.

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione, come evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C.

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (ad esempio i rappresentanti di lista).

Nei seggi che prevedono più sezioni elettorali, al fine di evitare la formazione di assembramenti, si ribadisce l'opportunità di prevedere aree di attesa all'esterno.

Al momento dell'accesso nel seggio, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico, messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e

la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEI SEGGI

I componenti dei seggi, durante la permanenza nel seggio, devono indossare la mascherina chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione; essi devono, comunque, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani.

L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
(Lamorgese)



Firmato digitalmente da:
LUCIANA LAMORGESE
Ministero dell'Interno
Firmato il 11/05/2022 10:56
Seriale Certificato: 8922
Valido dal 31/10/2019 al 31/10/2022
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

IL MINISTRO DELLA SALUTE
(Speranza)



SPERANZA
ROBERTO
10.05.2022
16:02:22 UTC



Il Ministro dell'Interno

Il Ministro della Salute

**PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE
CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DELL'ANNO 2022
- ADDENDUM -**

Ad integrazione e parziale modifica di quanto disposto con il Protocollo sottoscritto dal Ministro dell'interno e dal Ministro della Salute in data 11.05.2022, con riferimento alle "operazioni di voto" e ferme restando le misure ivi previste per la prevenzione dal rischio d'infezione da SARS-COV-2, in considerazione del mutato quadro epidemiologico rispetto alla data di adozione del Protocollo stesso, per l'accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di voto, l'uso della mascherina chirurgica è fortemente raccomandato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
(Lamorgese)

Firmato digitalmente da:
LUCIANA LAMORGESE
Ministero dell'Interno
Firmato il 08/06/2022 20:12
Seriale Certificato: 8922
Valido dal 31/10/2019 al 31/10/2022
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

IL MINISTRO DELLA SALUTE

(Spesanza)
SPERANZA ROBERTO
08.06.2022 16:51:43
UTC



Ministero della Salute

D.A.I.T. DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Prot. Ingresso del 11/05/2022

Numero: 0012567

Classifica: UFFICIO L03^/C



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

- UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
- DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
- DIPARTIMENTO DELLAPROTEZIONE CIVILE

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MINISTERO DELLA DIFESA

- ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE ROMA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'INTERNO

- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI STATUTO ORDINARIO E SPECIALE

ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE AUTONOME TRENTO E BOLZANO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI)

U.S.M.A.F. - S.A.S.N. UFFICI DI SANITA' MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA

INAIL

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

FOFI FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA SALUTE - NAS SEDE CENTRALE

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

INMP

CONFINDUSTRIA
V.le Astronomia 30, ROMA

CONFARTIGIANATO

CONFCOMMERCIO

CONFAGRICOLTURA

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE
CIVILE – ENAC

TRENITALIA

CONFAPI – Confederazione Italiana Piccola
e Media Industria Privata

REGIONE VENETO – ASSESSORATO
ALLA SANITÀ DIREZIONE REGIONALE
PREVENZIONE COORDINAMENTO
INTERREGIONALE DELLA
PREVENZIONE

CNA Confederazione Nazionale Artigianato
e della piccola e media impresa

UFFICIO DI GABINETTO
Sede

Oggetto: Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022

Con il decreto-legge n. 41 del 4 maggio 2022, sono state disciplinate le modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022.

L'intervento normativo intende salvaguardare il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che assicurino, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio, la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e referendario e della raccolta del voto, prevedendo anche per gli elettori Covid-19 positivi, collocati in isolamento ospedaliero o domiciliare, esplicite modalità operative e di sicurezza che consentano, anche a tali soggetti, di poter prender parte attiva alle consultazioni.

L'art. 3 del predetto decreto legge prevede la costituzione di **sezioni ospedaliere** nelle strutture sanitarie che ospitano Reparti Covid-19 con posti letto da 100 a 199 posti, che si aggiungono a quelli già previsti dalla normativa vigente nelle strutture sanitarie da 200 posti in poi. Con lo stesso provvedimento normativo, è stato disposto che tali sezioni ospedaliere, tramite seggi speciali, possano provvedere alla raccolta del voto domiciliare per gli elettori sottoposti a isolamento per Covid-19, nonché ricoverati presso le strutture sanitarie con Reparti Covid-19 con meno di 100 posti letto.

Lo stesso decreto ha previsto inoltre che, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, **seggi speciali** di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o di isolamento fiduciario per Covid-19 e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio.

1. Raccolta del voto domiciliare

In conformità alle vigenti disposizioni, l'attuale provvedimento normativo prevede, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al Covid-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in condizioni di isolamento, che, per le elezioni che si terranno nel 2022, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali devono essere muniti di certificazioni verdi COVID-19 secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 1-sexies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come successivamente modificato dall'art. 7, comma 2, lett. b), del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

Si indicano di seguito alcuni adempimenti che occorre compiere durante le predette operazioni di raccolta del voto domiciliare.

Indicazioni pratiche per le operazioni di voto:

Gli elettori interessati che si trovano in una delle situazioni cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 41/22 per esercitare il diritto di voto devono far pervenire al Sindaco competente, unitamente alla dichiarazione di cui alla lett. a) del comma 2 del medesimo articolo 4, il certificato di cui alla

successiva lett. b) che attesti altresì, con il consenso del votante, la propria condizione di soggetto positivo in trattamento domiciliare o di isolamento per COVID-19

Il funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale provvederà pertanto ad attestare, mediante apposita certificazione, la ricorrenza di una delle predette ipotesi quale condizione necessaria legittimante l'espressione del voto a domicilio.

Ferma restando l'indicazione di massima di cui alla circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, prot. n. 27319 del 14 agosto 2020, le condizioni minime di cautela e tutela della salute per le attività di raccolta del voto a domicilio, demandate anche a personale non sanitario, richiedono che quest'ultimo sia formato secondo quanto disposto dall'art.3, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 41/2022, e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale. I componenti del seggio speciale dovranno indossare camice/grembiule monouso, guanti, visiera con mascherina chirurgica oppure dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3.

In ogni caso, l'elettore, ai fini dell'esercizio del voto, dovrà indossare almeno la mascherina chirurgica.

Prima del posizionamento e dopo l'eliminazione delle protezioni, si deve effettuare accurata igiene delle mani con soluzione idroalcolica.

Per le operazioni di vestizione/svestizione si può far riferimento alla Circolare del Ministero della salute prot. n. 5433 del 22 febbraio 2020¹. I filtranti facciali possono essere utilizzati per un periodo di 4-6 ore continuative, le visiere vanno sanificate al termine di ogni votazione domiciliare, i dispositivi monouso vanno gettati in apposito sacco da riportare in ospedale o in sezione e smaltiti correttamente.

Le operazioni di vestizione e svestizione devono essere eseguite fuori del domicilio del votante.

All'arrivo al domicilio dell'elettore, ferme restando le raccomandazioni circa il distanziamento di almeno un metro, ci si assicura che il votante abbia una mascherina chirurgica, altrimenti si provvede a fornirgliene una dopo accurata igienizzazione delle mani da parte dello stesso con soluzione idroalcolica. In ogni caso, come raccomandato nei documenti ufficiali^{2,3}, l'igiene delle mani deve essere sempre effettuata sia prima di indossare i DPI sia dopo averli dismessi. Nel caso debbano votare più persone residenti presso lo stesso domicilio, le misure di cui al precedente capoverso (mascherine e igiene delle mani) vanno osservate per ciascuno dei votanti.

¹ <http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73195&parte=1%20&serie=null>

² Rapporto ISS COVID-19 n. 1 – Aggiornamento 24 luglio 2020: Indicazioni *ad interim* per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19 https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+1_2020+Rev.pdf/a1c6a075-045c-d633-17c7-e32b7396f88e?t=1595831798662

³ Rapporto ISS COVID-19 n. 2 - Indicazioni *ad interim* per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e socio-sanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2 - <http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73694&parte=1%20&serie=null>

La scheda, dopo la votazione, sarà depositata in un'apposita busta; le matite dovranno essere sanificate al termine dell'operazione di voto.

Con il rigoroso rispetto delle indicazioni sopra descritte, le schede possono essere introdotte all'interno delle urne delle sezioni "ordinarie", in quanto ciò non implica rischi per il personale addetto al successivo spoglio delle stesse, da effettuarsi come di seguito descritto.

Per quanto riguarda la raccolta del voto nei reparti Covid-19, valgono le raccomandazioni rivolte alla raccolta a domicilio, con ulteriori eventuali accorgimenti che saranno indicati dal personale sanitario responsabile.

Circa le operazioni di scrutinio, sebbene il rischio di contaminazione sia molto basso laddove le misure preventive in fase di raccolta siano state accuratamente applicate, al fine di ridurlo ulteriormente, si devono mettere in atto le seguenti misure:

- Mantenere il distanziamento di almeno un metro;
- Igienizzare frequentemente le mani con soluzione idroalcolica;
- Indossare la mascherina chirurgica, da sostituire dopo sei ore;
- Indossare guanti monouso se si devono maneggiare le schede;
- Evitare di toccarsi il volto (sia a mani nude sia indossando i guanti), con particolare riguardo alle mucose orali, nasali e agli occhi.

2. Raccolta del voto presso le strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali (RSA)

Anche in questo caso i componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali deputati alla raccolta del voto presso queste strutture devono essere muniti di certificazioni verdi COVID-19 secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come successivamente modificato dall'art. 7, comma 2, lett. b), del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

Si forniscono di seguito ulteriori indicazioni sulla raccolta del voto presso le strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Le operazioni di voto dovranno essere il più rapide possibile e dovranno svolgersi all'interno di locali dedicati, sufficientemente ampi ai fini del mantenimento del distanziamento e dotati di adeguato ricambio d'aria.

La raccolta del voto presso le strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali è assimilabile a quella descritta nel precedente paragrafo 1 quando a votare siano soggetti SARS-CoV-2 positivi.

Nel caso di strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali che accolgano unicamente soggetti SARS-CoV-2 negativi, in considerazione del fatto che si tratta di persone particolarmente fragili e vulnerabili, il personale di seggio addetto alla raccolta del voto, oltre ad essere provvisto della Certificazione verde Covid-19, al fine di prevenire una eventuale trasmissione del virus dall'esterno ai residenti e al personale già presenti nella struttura residenziale, assicura l'uso di mascherine

chirurgiche sia per gli operatori di seggio che per il votante, il mantenimento del distanziamento e la frequente igienizzazione delle mani.

3. Formazione del personale dedicato alla raccolta del voto domiciliare

In considerazione del fatto che a raccogliere il voto a domicilio potrà provvedere anche personale non sanitario, è necessario che tale personale, oltre ad essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, riceva idonea formazione sul loro corretto utilizzo (procedure di vestizione, svestizione, smaltimento etc..) e sulle corrette procedure da seguire durante tutto l'iter relativo allo svolgimento delle attività di raccolta del voto al domicilio del paziente.

Tale necessità formativa è esplicitamente richiamata dal decreto-legge n. 41/22, segnatamente all'art. 3, comma 4, terzo periodo: *“Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie”*.

Pertanto, al fine di assolvere alle disposizioni normative in novella richiamate, le autorità sanitarie territorialmente competenti, nei giorni immediatamente precedenti le operazioni di voto, dovranno fornire adeguata formazione ai componenti (limitatamente a quelli non sanitari) delle sezioni elettorali ospedaliere e a quelli dei seggi speciali che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori in trattamento domiciliare o isolamento.

Al fine di assicurare l'efficacia delle misure descritte, dovrà essere garantito il costante raccordo fra l'autorità sanitaria e le autorità competenti per il procedimento elettorale.

Il Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria
Dott. Giovanni Rezza*

* *“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993”*

Al. 4

0025759-18/05/2022-DGPRE-MDS-P

Ministero della Salute
DGPRE

0025759-P-18/05/2022

F/2022/2



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
- DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
- DIPARTIMENTO DELLAPROTEZIONE CIVILE

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MINISTERO DELLA DIFESA

- ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE ROMA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'INTERNO

- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
dait@protec.interno.it

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI STATUTO ORDINARIO E SPECIALE

ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE AUTONOME TRENTO E BOLZANO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI)

U.S.M.A.F. - S.A.S.N. UFFICI DI SANITA' MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA

INAIL

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

FOFI FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA SALUTE - NAS SEDE CENTRALE

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

INMP

CONFINDUSTRIA V.le Astronomia 30, ROMA

CONFARTIGIANATO

CONFCOMMERCIO

CONFAGRICOLTURA

**ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE
CIVILE – ENAC**

TRENTALIA

**CONFAPI – Confederazione Italiana Piccola
e Media Industria Privata**

**REGIONE VENETO – ASSESSORATO
ALLA SANITÀ DIREZIONE REGIONALE
PREVENZIONE COORDINAMENTO
INTERREGIONALE DELLA
PREVENZIONE**

**CNA Confederazione Nazionale Artigianato
e della piccola e media impresa
cna@cna.it**

**UFFICIO DI GABINETTO
Sede**

Oggetto: Integrazione circolare 0024924 del 10/05/2022 (Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nel mese di giugno 2022)

In merito alla raccolta del voto domiciliare, per le indicazioni pratiche per le operazioni di voto, si precisa che, ferma restando l'indicazione di massima di cui alla circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, prot. n. 27319 del 14 agosto 2020, le condizioni minime di cautela a tutela della salute per le attività di raccolta del voto a domicilio, demandate anche a personale non sanitario, richiedono che quest'ultimo sia formato secondo quanto disposto dall'art.3 comma 1 lettera c) del D.L. 41/2022, e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale.

In dettaglio, si precisa che tra i dispositivi di protezione individuale previsti, che dovranno essere indossati dai componenti del seggio speciale, oltre ai camici monouso già indicati potranno essere utilizzate, in alternativa, le tute protettive monouso.

Il Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria
Dott. Giovanni Rezza*



* "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993"



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI
Ufficio II – Organizzazione delle consultazioni elettorali e referendarie

PREFETTURA di

Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022

**ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE
O IN CONDIZIONI DI ISOLAMENTO PER COVID-19
CHE HANNO FATTO RICHIESTA DI AMMISSIONE AL VOTO PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA**
(Art. 4 del decreto-legge n. 41/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 84/2022)

RILEVAZIONE STATISTICA

PROVINCIA	NUMERO ELETTORI		
	TRATTAMENTO DOMICILIARE	CONDIZIONI DI ISOLAMENTO	TOTALE
.....			
IN COMPLESSO			

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE